



COMUNE DI ZUGLIANO

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA,
ATTIVITA' ECONOMICHE
via Roma, 69 - 36030 Zugliano (VI)

sueap@comune.zugliano.vi.it
zugliano.urbanistica@pec.altovicentino.it

Zugliano, lì 30/11/2012

Prot. n. 14225

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n° 89 in data 24.09.2012 avente ad oggetto "*Piano di lottizzazione "Il Gelso" relativo all'accordo n. 5 del vigente P.I. in via Ca' Nova a Centrale: adozione del piano ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004*"

Certificato di pubblicazione e deposito del Piano, delle osservazioni pervenute, ed espressione del relativo parere tecnico

La Responsabile del Settore

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 89 in data 24.09.2012 avente ad oggetto "*Piano di lottizzazione "Il Gelso" relativo all'accordo n. 5 del vigente P.I. in via Ca' Nova a Centrale: adozione del piano ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004*"

VISTO l'avviso di deposito dello strumento attuativo pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 20 c. 3 L.R. 23.04.2004 n° 11 a far data dal 01.10.2012 prot.11293, nonché l'avviso pubblicato sul sito Internet del Comune;

VISTO l'art. 20 della legge regionale 23.04.2004 n. 11 per quanto concerne la procedura di formazione ed approvazione dei piani urbanistici attuativi;

CERTIFICA

- che a partire dal 02.10.2012 la delibera di Giunta Comunale di adozione del Piano di lottizzazione denominato "Il Gelso", è stata depositata presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni;
- che di tale deposito ne è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (dal 01.10.2012 prot.11293), nonché sul sito Internet del Comune ed affissione di manifesti nei principali luoghi pubblici del territorio comunale;
- che, a seguito del deposito della variante ed entro i successivi venti giorni dalla scadenza del periodo di deposito è pervenuta un'osservazione.

Osservazione Prot. 12572 del 25.10.2012	Richiedente: Bovo Sebastiano (proprietario e attuatore del piano di lottizzazione "il Gelso")
Oggetto: osservazioni alla delibera n. 89 del 24.09.2012 relativa all'adozione del piano di lottizzazione denominato "il Gelso"	
Contenuti: si chiede di modificare la bozza di convezione del piano di lottizzazione "il Gelso" adottato con DGC n. 89/2012 con tre specifiche richieste: <ol style="list-style-type: none">1. eliminazione dall'art. 16 del capoverso " essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale ..." in riferimento alla polizza fidejussoria;2. modifica dell'art. 16 come segue: "La garanzia dovrà essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:<ol style="list-style-type: none">a)azienda di credito ordinaria di cui all'art. 5 del DPR 12/03/1936 n. 375b)impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13.02.1959 n. 449 e s.m.i., e ricompresa nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato recante le Società obbligate a prestare fidjussione a titolo di cauzione nei confronti dello stato e di altri enti pubblici"c)intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Dlgs 01.09.1993 n. 385 , ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Tesoro del 22.04.1997"3. modica dell'art. 3 con la cancellazione della parola "temporanea: " ... l'accesso al parcheggio è di proprietà del Comune sulla quale la Ditta Attuatrice gode di una servitù attiva temporanea di passaggio ..." per permettere che l'accesso al lotto divenga da provvisorio a	

definitivo .

Parere tecnico:

1. la richiesta è accoglibile in quanto l'importo garantito dalla polizza fidejussoria è stato calcolato a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione e di ogni altro onere prevedibile fino alla cessione delle stesse al comune (descritto in dettaglio nel quadro economico dell'art. 3.3. della convenzione.). Riscontrato pertanto che non è necessaria l'estensione della garanzia ad ulteriori obbligazioni patrimoniali, si esprime parere tecnico favorevole all'accoglimento della proposta;
2. la previsione dei soggetti garanti diversificati proposti dal richiedente è corretta e coerente con la prassi di altre convenzioni urbanistiche, pertanto si esprime parere tecnico favorevole all'accoglimento della proposta;
3. la richiesta non è pertinente dal punto di vista tecnico, in quanto la servitù di passaggio riguarda aree di proprietà comunale, la cui destinazione d'uso futura deve ancora essere decisa dall'Amministrazione Comunale; in mancanza delle suddette previsioni d'uso non si può decidere in merito alla "provvisorietà" o meno della servitù attiva di passaggio. Si esprime parere tecnico non favorevole.

La Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio, Edilizia Privata
Attività economiche
Dr. ssa *Keti Pozzan*

